Francesca VOLKHART
Notaio
Via Santa Trinità, 21
59100 Prato
Tel. 0574 40859 Fax 440723

Repertorio n. 1781 Raccolta n. 102

Registrato a Prato 2
il 27/07/2000
al n. 786 Mod. 40
con £. /

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "L'AVVENIRE O.N.L.U.S." DI PRATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno quattordici del mese di luglio (14.7.2000).

In Prato, nel mio studio alla via Santa Trinità n. 21 alle ore diciotto.

Avanti me dottoressa Francesca VOLKHART, notaio in Prato, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattane dal comparente con il mio consenso, è presente il signor:

LOTTI Franco Emilio Paolo, nato a Prato il 21 luglio 1936, ivi residente in Via Papa Giovanni n. 26/a, non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "L'AVVENIRE O.N.L.U.S."**, con sede in Prato, via San Jacopo n. 34, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) ora riconosciuta come persona giuridica privata con deliberazione numero 340 in data 14 settembre 1993 della Regione Toscana, iscritta al Pubblico Registro delle Persone Giuridiche di Prato al numero 2; iscritta altresì al Registro Regionale del Volontariato a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale numero 902 del 19 settembre 1994,

successivamente trasformata in Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) per effetto dell'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, codice fiscale 84005150481.

Detto comparente, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dell'associazione, in seconda convocazione - essendo la prima, prevista per il giorno 11 luglio 2000 ore 13,45 (tredici e minuti quarantacinque) andata deserta - convocata ai sensi di statuto in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Rettifica dell'articolo 21 dello statuto.

Assume la presidenza il comparente il quale mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, attesta che sono presenti in proprio numero trentadue associati, i componenti il Consiglio di Amministrazione signori PARENTI Luigi, NITTI Ernesta, VANNUCCI Franco oltre ad esso comparente, mentre scusano l'assenza tutti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ad eccezione del signor COLZI Francesco che è presente; dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul

predetto ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali si rende necessario modificare l'articolo 21 dell'Associazione allo scopo di adeguarlo alla normativa vigente, pertanto propone di sostituire il secondo comma dell'articolo XXI con il seguente nuovo testo: "Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione."

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione, a voto palese, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 21 dello statuto dell'associazione come proposto dal Presidente.

Detto documento, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" dispensatamene la lettura dal medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore diciotto e minuti venti.

Si chiede l'agevolazione fiscale di cui all'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 26.

Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia in un foglio su quattro pagine, io notaio ho dato lettura al

comparente che lo approva.

Firmato: Franco Emilio Paolo Lotti

Francesca Volkhart notaio (sigillo).

SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA
" L'AVVENIRE "
"O.N.L.U.S."

Allegato A atto
Rep. N. 1781

P R A T O

S T A T U T O

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE NOME E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo I

L'organizzazione di volontariato denominata Associazione di Pubblica Assistenza "L'Avvenire" ha sede in Prato Via San Jacopo 34
In luogo di "Associazione", nella denominazione può indicarsi il termine "Società".
Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà indicato la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
L'Associazione di Pubblica Assistenza "L'Avvenire" di Prato, istituita nell'anno 1899 e giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 6 Maggio 1906, è stata regolata fino ad oggi dallo statuto composto di trentadue articoli del 26 Aprile 1941 ed approvato con decreto del capo provvisorio dello Stato Repubblica Italiana.

Articolo II

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11.8.1991 nr. 266, del D. Lgs. 4.12.1997 nr. 460, delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
I regolamenti che saranno approvati dall'assemblea disciplinano, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'organizzazione stessa.

Articolo III

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Articolo IV

L'Associazione ha per iscopo, a mezzo dell'attività del volontariato, di recar soccorso in caso di pubbliche calamità, provvedere all'assistenza e al trasporto degli infermi, sovvenire in casi eccezionali gli indigenti, assegnare sussidi ai soci bisognosi, compiere gratuitamente tutte le opere atte a sollevare l'infermo, l'infortunato e il sofferente, ricoverare durante la notte

gli indigenti sprovvisti di mezzi, partecipare ad attività benefiche, di pronto soccorso, sia in sede nazionale che internazionale, aggregare i cittadini sui problemi della vita civile sociale e culturale, contribuire all'affermazione dei principi della mutualità, contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività, favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei soci, collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività, favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente,, sull'handicap ed altre iniziative dirette alla messa in atto di esperienze innovatrici, collaborare con enti pubblici o privati e con altre associazione di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

A tali fini l'Associazione promuove la formazione professionale dei volontari con corsi o altri idonei mezzi o attività.

La sua attività consiste quindi nell'organizzare il soccorso mediante ambulanze, nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e private, nel promuovere e organizzare la raccolta di sangue, nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti, anche sociali, nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a fornire una migliore qualità della vita, nell'organizzare la temporanea prima accoglienza di profughi ed immigrati anche in collaborazione con altri soggetti privati e pubblici, organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante formazione del volontariato, organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani handicappati e comunque in condizione anche temporanea di difficoltà;

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento,
- organizzare forme di intervento istitutive dei fini e servizi descritti in questo articolo,
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi, organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno pubblicazioni, organizzare i servizi di mutualità,
- promuovere organizzare, partecipare in forma attiva a progetti mirati di cooperazione internazionale con prevalenza di interventi di solidarietà sociale, oltrechè tesi a diffondere e favorire la cultura del volontariato, della multietnicità e della tolleranza religiosa,
- organizzare corsi di formazione rivolti alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio ed emarginazione, nonché di promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati o adulti cassaintegrati o in mobilità o espulsi dal mondo del lavoro,

Sempre sulla base delle proprie disponibilità organizzative e strumentalmente al conseguimento delle attività di cui sopra, l'Associazione si impegna anche a:

- organizzare i servizi di mutualità,
- promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze funebri, compresa la fornitura dei rispettivi arredi a tutti i cittadini richiedenti, con lo scopo anche di consentire loro il minor disagio economico possibile,
- partecipare in qualità di socio sovventore alla costituzione e alla attività di cooperative sorte fra i soci iscritti alla Associazione, sottoscrivendo e versando le quote o azioni nel numero e per l'importo indicati in sede assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
- promuovere fra i propri associati la costituzione e l'attività di cooperative, partecipando al loro capitale sociale e concorrendo alla formazione dei loro organi statutari su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nello espletamento di quanto previsto da questo Statuto la Società perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si interdice lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a dell'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4.12.1997.

Articolo V

La Società si interdice ogni scopo politico o religioso, ma potrà partecipare ad ogni manifestazione ed iniziativa in favore dell'Umanità.
La Società fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, dell'assenza di fini di lucro, della elettività e gratuità delle cariche e sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Articolo VI

Fermo rimanendo che la Società si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti, i mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi della Società sono tratti dal patrimonio immobiliare e mobiliare che possiede o che gli perverrà a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi donazioni e lasciti che potranno pervenire da soggetti privati pubblici e internazionali, da lasciti testamentari, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli iscritti, dai loro versamenti e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla associazione, dagli introiti realizzati nello svolgimento della attività, da rimborsi derivanti da convenzioni, da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, da ogni altro tipo di entrata, nonché da introiti volti a ricevere carità per restituire carità.
In via secondaria l'Associazione potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare idonea a conseguire e facilitare scopi ed attività associative e potrà, in questo quadro, assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo, o in qualunque ente collettivo anche consorziale, costituita e da costituirsi, partecipando ed intervenendo alla loro costituzione, purché nel perseguimento di scopi comunque riconducibili alle finalità della associazione;
La Società potrà convenzionarsi con enti territoriali e non, nonché con altre strutture sanitarie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

TITOLO SECONDO

DEL GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo VII

Sono organi della Associazione:
- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- il collegio dei probiviri.

Detti organi sono eletti secondo criteri di massima libertà partecipativa attiva e passiva.

Articolo VIII

Tutte le cariche elettive sono gratuite e sono eleggibili solo coloro che siano soci dell'Associazione . Non sono eleggibili contemporaneamente negli organi sociali :
- i soci con legami di parentela entro il quarto grado, affinità e coniugio.

Non sono eleggibili i soci che rivestano cariche politiche a qualunque livello.
Ogni carica elettiva ha la durata di cinque anni, salvo le ipotesi di sostituzione che trovano negli articoli dello Statuto la loro diversa durata e regolamentazione.

DEI SOCI

Articolo IX

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci persone di ambo i sessi indipendentemente dalla loro età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.
I soci di età inferiore ai 18° anni, ma abbiamo compiuto il 14° anno di età, possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti

Articolo X

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:
(a) Onorari - (b) Sostenitori - (c) Comuni od ordinari.
Essi hanno i seguenti doveri:
- pagare la quota associativa annua,
- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi di governo dell'Associazione,
- mantenere condotta morale e civile irreprensibile,
- collaborare alle iniziative e presenziare alle riunioni,

OSPEDALE DI PRATO * VOLKHART FRANCESCO

- tenere nei confronti dei soci investiti di cariche o incarichi sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione.

Articolo XI

Perdono la qualità di soci coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati di natura dolosa.

Articolo XII

Le scadenze, le quote e le modalità dei pagamenti sono determinate nel Regolamento.

Articolo XIII

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
La divisione dei soci in categorie non determina alcuna differenza tra essi o differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione essendovi pari diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.

Articolo XIV

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto e i Regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi di governo dell'Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento (per il computo del periodo si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari).In caso non sia provveduto la domanda si intende respinta. In caso di diniego espresso non è dovuta alcuna motivazione.
In qualsiasi momento il socio può notificare la sua volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata; tale recesso ha effetto decorsi trenta giorni da quello in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

Articolo XV

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o per altri gravi motivi, chiunque partecipi all' Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali si è provveduto all'esclusione. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei probiviri previsto dal presente Statuto;
in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo XVI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci.
Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio di amministrazione e all'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare, a mezzo lettera raccomandata da spedirsi a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti.
Qualora il numero degli aventi diritto superi il numero di quaranta unità, la convocazione avverrà mediante affissione di avviso nei locali sociali e nei punti principali della Città di Prato oltre alla pubblicazione almeno una volta su un quotidiano locale.

Articolo XVII

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci eccettuati quelli che siano in mora con i pagamenti.

Articolo XVIII

Ogni socio ha diritto ad un voto purchè maggiorenne, in regola con le quote sociali ed iscritto da almeno un anno all'albo dei soci alla data della indizioni delle elezioni.

Articolo XIX

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci, non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio di amministrazione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Articolo XX

Spetta all'assemblea, oltre l'approvazione del bilancio:
- provvedere alla elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti, nonché del Collegio dei probiviri,
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione,
- deliberare sulle modifiche al presente statuto,
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione,

- deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto,
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo XXI

Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo XXII

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal vice-presidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADUNANZE E ATTRIBUZIONI

Articolo XXIII

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri e cioè dal Presidente, dal vice - presidente e da sette consiglieri.
Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea fra i soci maggiori d'età, durano in carica cinque anni. Tutti gli uffici sono gratuiti e onorifici.
Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

Articolo XXIV

Quando il Presidente è assente o impossibilitato lo sostituirà con le stesse attribuzioni il Vice-Presidente.

Articolo XXV

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.

Articolo XXVI

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e occorre far luogo alla sua rielezione.
Ove venga meno uno dei Consiglieri, il Consiglio fa luogo alla sua sostituzione con il 1° dei candidati non eletti ed in mancanza si procede a cooptazione ed il Consigliere dura in carica fino alla scadenza del mandato di tutto il Consiglio.

Articolo XXVII

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nella prima decade di ogni trimestre, le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Articolo XXVIII

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e la maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si hanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo un interesse proprio non può prendere parte alle deliberazioni.

Articolo XXIX
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Articolo XXX

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti,
- la nomina del Segretario e del Cassiere,
- l'ammissione alla associazione di nuovi aderenti,
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- stipulare contratti, convenzioni, accordi per il perseguimento degli obiettivi dell'Associazione,
- redigere e deliberare i regolamenti generali, interni e delle sezioni, le norme di attuazione del presente statuto, ,

- deliberare sulle norme generali relative allo stato giuridico, alla assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente,
- deliberare sulla nomina e assunzione di impiegati e salariati, nonchè sui provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico dei medesimi,
- deliberare sulla accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e di legati,
- proporre all'assemblea le modifiche statutarie,
- istituire commissioni o gruppi di studio,
- curare la gestione del volontariato, dei servizi sociali, degli obiettori di coscienza in servizio e le varie attività ricreative e culturali,
- adottare ogni deliberazione o provvedimento urgente nell'interesse dell'Associazione,
- autorizzare il Presidente a stare in giudizio in ogni sede, anche arbitrale e a promuovere ogni azione,
- deliberare in genere su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione della redazione del bilancio e di quanto non delegabile per legge, ad alcuno dei Consiglieri individualmente oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo XXXI

Spetta al Presidente del consiglio di Amministrazione:
- di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, attribuendo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi estranei al Consiglio e alla Associazione, curare la esecuzione della deliberazioni prese dal Consiglio, sospendere per granvi e urgenti motivi gli impiegati e i salariati e prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine,
- l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio di Amministrazione, al quale ultimo comunque deve riferire circa l'attività compiuta,
- in casi eccezionali di gravità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato,
- convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione curando l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi,
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, dei quali può promuovere la riforma ove se ne presenti necessità.

IL VICE PRESIDENTE

Articolo XXXII

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo XXXIII

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e del libro degli aderenti all'Associazione.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo XXXIV

Il servizio di cassa dell'Amministrazione è fatto da un Cassiere proprio nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il servizio di riscossione dei contributi sociali può essere affidato ad un esattore al quale verrà corrisposto un aggio da fissarsi con separata deliberazione.
Tanto il Cassiere quanto l'esattore dei contributi sociali presteranno idonea cauzione che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Il Cassiere tiene idonea contabilità della gestione della cassa , effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Articolo XXXV

Le disposizioni di pagamento sono firmate dal Presidente o dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione, che sovraintende al servizio a cui si riferisce il pagamento, o , in difetto, dal Membro Anziano o dal Segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo XXXVI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti i quali ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo la elezione avvenuta secondo quanto previsto il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Per la durata, la rieleggibilità, le incompatibilità ed ogni altro aspetto, valgono le norme dettate da questo Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio di Amministrazione, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo XXXVII

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.
Nella prima riunione dopo la elezione avvenuta secondo quanto previsto, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
L'incarico di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Per la durata, la rieleggibilità, le incompatibilità ed ogni altro aspetto, valgono le norme dettate da questo Statuto per i Consiglieri.
Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aderenti contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione. Delibera altresì sulle controversie fra aderenti e Consiglio di Amministrazione, tra aderenti e Commissione di Disciplina, tra singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Consiglio. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente della Associazione.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Articolo XXXVIII

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell ' esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo XXXIX

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque determinati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la Realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

LE SEZIONI

Articolo XL

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire o autorizzare nuove Sezioni o sopprimerle nell'interesse dell'Associazione. La Direzione delle singole sezioni è affidata a un Consiglio di Sezione nominato dai soci della stessa Sezione.
Le sezioni sono parte della Associazione e dipendono in tutto e per tutto dalla Sede Centrale della quale fanno parte anche come patrimonio.

I rapporti fra L'Associazione e le Sezioni, sono regolati dal Regolamento generale delle Sezioni, modificabile solo e ad esclusiva volontà dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare uno o più Presidenti di Consiglio di Sezione a partecipare alle sue riunioni, con loro facoltà di parola a fini consultivi, ma senza diritto di voto o di veto.

Attualmente l'Associazione dispone di n. 10 Sezioni e precisamente quelle di:
Carmignanello, Coiano, Comeana, Figline, La Briglia, La Querce, Reggiana, San Giusto, Santa Lucia e San Paolo i cui rapporti con l'Associazione sono determinati dal Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI E AVVERTENZE

Articolo XLI

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico

Articolo XLII

Sono pure materia di disposizioni regolamentari il modo di nomina delle Commissioni per mandati speciali come feste di beneficenza, pranzo di Natale ai poveri, festa per la premiazione dei militi e dei benefattori, la

disciplina interna e l'assegnazione dei punti di merito e dei premi per i servizi resi dai militi e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Associazione e che non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Articolo XLIII

L'emblema dell'Associazione è costituito da due mani "in fede" contornate una da un ramoscello di alloro e una da uno di quercia.

Articolo XLIV

La Società assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XLV

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 62, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni contenute nel libro I del Codice Civile, in ogni normativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica e, in subordine, quelle contenute nel libro V del Codice Civile.

In Prato il 5 marzo 2000

NOTAIO IN PRATO * VOLKHART FRANCESCA DI MAURIZIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI 17 FACCIATE
PER USO CONSENTITO
Prato, 15 NOV. 2000

Francesca Dell'Orto notaio